catt.ch
portale cattolico svizzero

Catholica
Settimanale d'informazione religiosa
Sabato 21 novembre 2026 - N. 404

IL VIAGGIO DEL PAPA
IN AMERICA LATINA
Rivedi e approfondisci
il viaggio di Papa Leone XIV
Tutti gli highlights, le parole, gli incontri
e le immagini più significative.
Scopri il dossier completo su catt.ch

Ticino È entrato in vigore l'obbligo di denuncia degli abusi

La responsabilità condivisa della Chiesa cattolica

Intervista a cura di **Cristina Vonzun**

Mons. Alain de Raemy, il 20 novembre 2026 è entrata in vigore la modifica della Legge cantonale sulla Chiesa cattolica che introduce l'obbligo di denuncia da parte dell'Ordinario diocesano alle autorità di perseguimento penale dei reati o sospetti di reato perseguibili d'ufficio contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commessi in ambito ecclesiale (vedi box a lato). Lei si è espresso - a suo tempo - in modo favorevole su questa modifica. Potrebbe riassumere la sua posizione?

La Chiesa cattolica è un ente di diritto pubblico. Dunque, è naturale che lo Stato si occupi della legge che regge i rapporti con la Chiesa Cattolica. Sono sempre stato favorevole, perché questa modifica di legge viene a corrispondere alle normative canoniche. (*n.d.R: vedi box sulla normativa canonica).*



La modifica dell'articolo 7 della legge cantonale vale per situazioni che si possono verificare in ogni struttura ecclesiale presente in Ticino?

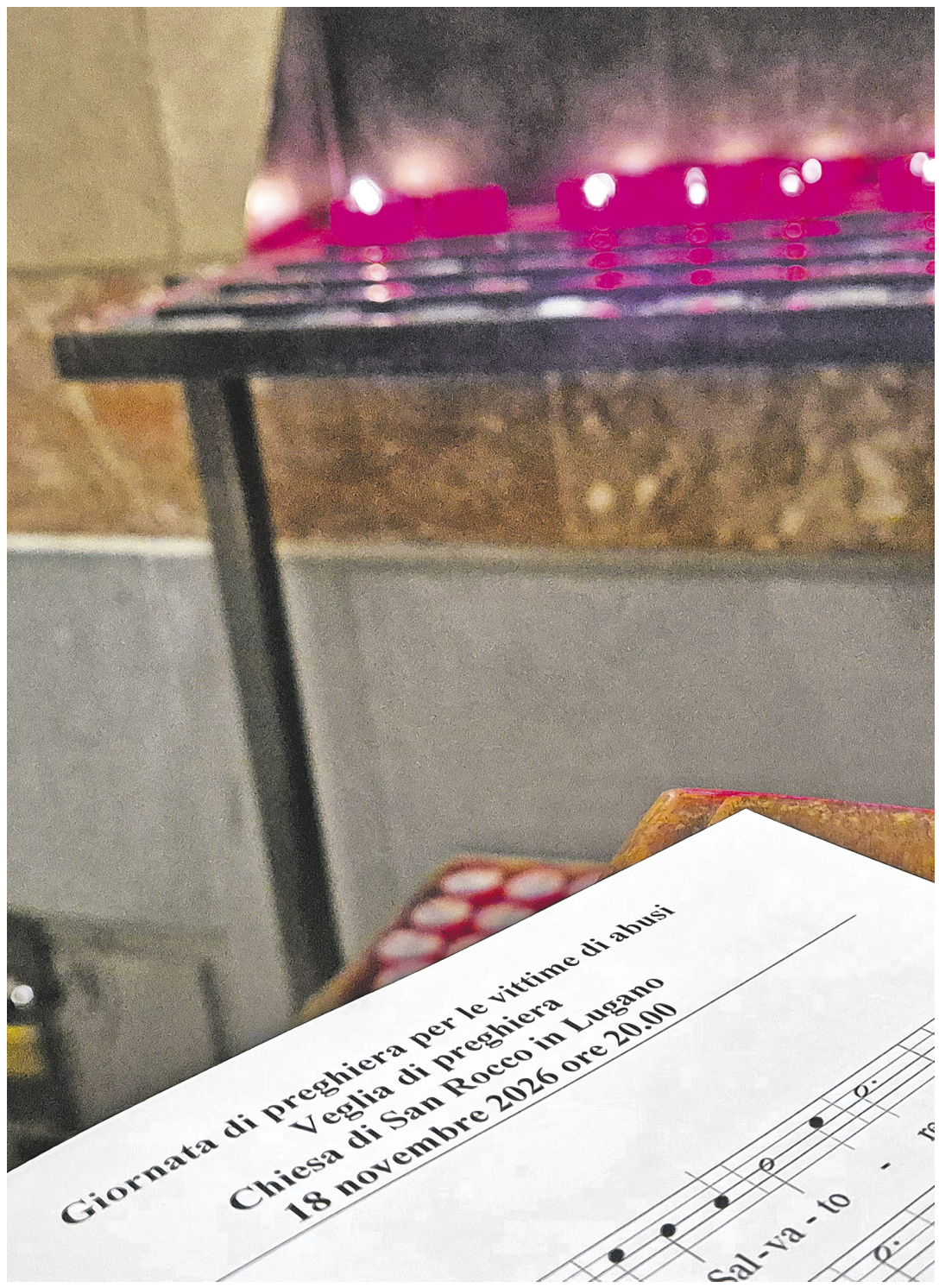
Sì, vale per tutte le persone che hanno un ruolo ufficiale all'interno di organismi della diocesi, delle parrocchie, di enti e istituzioni che sono sottoposti alla vigilanza dell'Ordinario, vale a dire del vescovo o dell'amministratore apostolico. Posso citare a titolo di esempio la Curia vescovile, i Consigli parrocchiali, gli oratori, le fondazioni, le associazioni e i movimenti cattolici. Il criterio determinante è l'autorità di vigilanza dell'Ordinario.

Veniamo alla casistica indicata dalla legge che chiede l'obbligo di denuncia da parte dell'Ordinario per tre tipologie di vittime: minorenni, maggiorenni incapaci di discernimento e le persone maggiorenni capaci di discernimento con rapporti di dipendenza. Si tratta di una casistica molto ampia. Per l'ultima tipologia indicata se la persona coinvolta non è d'accordo con la segnalazione, l'Ordinario diocesano è tenuto a tenere una traccia del caso e a adottare le misure che si impongono per prevenire la ripetizione di tali casi. La disposizione rispetta molto la volontà della vittima, tuttavia cosa si intende per «adottare le misure che si impongono per prevenire la ripetizione di tali casi»?

Se la vittima maggiorenne capace di discernimento in una situazione di dipendenza non vuole denunciare, devo fare tutto il possibile per evitare altri abusi su di lei o su altre persone. E valutare tutte le possibilità che mi dà il Diritto canonico a tutela di qualsiasi vittima. La Conferenza dei vescovi svizzeri, la Conferenza centrale della Chiesa cattolica romana e la Conferenza delle comunità religiose hanno unito le forze e pubblicheranno a breve nuove norme standard di prevenzione e tutela delle vittime che sono valide per tutta la Chiesa in Svizzera.
Questo quadro normativo prevede che in situazioni di questo tipo il vescovo deve poter contare su un gruppo di esperti che lo sostiene nella valutazione di questi casi complessi.

Guardiamo ora con alcuni esempi alla legge in generale: un parroco o un laico che nell'ambito di una attività in parrocchia vengono a conoscenza di una situazione di abuso, cosa devono fare?

Un presbitero e un laico con responsabilità nella parrocchia hanno sempre la possibilità di denunciare il fatto alle autorità di perseguimento penale. In caso di dubbio ci sono gli organismi cantonali preposti che consigliano. Resta per i presbiteri e i laici con responsabilità nella parrocchia l'obbligo di segnalazione al vescovo. Non spetta loro il compito di avviare un'indagine. L'obiettivo principale della riforma legislativa è quello di segnalare in modo tempestivo i reati o i sospetti di reati alle autorità di perseguimento penale.



Mercoledì a Lugano c'è stata la Veglia di preghiera per le vittime. A lato: mons. de Raemy

> De Raemy: «Davanti alla piaga degli abusi nessuno può sentirsi indifferente»

Se un caso si verificasse in un'associazione laicale o in un movimento, cosa si deve fare?

Si deve seguire la stessa procedura.

Se un caso riguarda una persona di un ordine religioso che opera in uno degli organismi diocesani o parrocchiali?

I membri di un ordine religioso, che operano in un organismo diocesano o parrocchiale, sono tenuti a segnalare questi casi all'Ordinario che a sua volta segnala alle autorità di perseguimento penale. L'Ordinario segnalerà il caso anche al responsabile dell'ordine religioso.

Se invece si trattasse di un docente di religione nella scuola pubblica?

Il docente di religione in una scuola pubblica, che dovesse venire a conoscenza di un sospetto di abuso su minore, è tenuto a seguire le procedure previste nella scuola pubblica e segnalare il caso al suo superiore.

La casistica è ampia e la diocesi sta preparando per questo uno schema e altro materiale esplicativo. Cosa dire ad un fedele laico che si sta forse chiedendo qual è il suo ruolo in tutto questo?

Tutti i membri della Chiesa siamo chiamati a una rinnovata cultura del rispetto e della tutela delle persone più fragili, coltivando la vigilanza e adottando un atteggiamento di trasparenza in tutte le situazioni. L'attenzione e il dovere di segnalare, lo stare reciprocamente attenti a quello che capita in parrocchia o nell'associazione è l'opposto dell'indifferenza e riguarda tutti. Non è una cosa che è chiesta solo dallo Stato; il Vangelo dice che si è chiamati alla correzione fraterna: non puoi lasciare tuo fratello sbagliare e basta. Quindi si tratta di prendere coscienza di quello che accade attorno a noi e sentirci parte di una responsabilità condivisa. Davanti a questa piaga degli abusi nessuno può sentirsi indifferente e dire «lui non è me». Il Vangelo, con una pagina molto bella, richiama alla carità della correzione fraterna.

Non c'è il rischio di una pressione eccessiva sui fedeli o il pericolo che qualcuno scivoli nella caccia alle streghe?

Non si tratta di una caccia alle streghe ma di puntare sulla formazione e sulla responsabilizzazione di tutti all'interno delle strutture della Chiesa, in particolare di coloro che hanno un ruolo preciso. Lo scopo ultimo è la prevenzione e la protezione delle vittime.

Per finire, visto che sicuramente ci saranno domande e richieste di spiegazioni, la diocesi come aiuterà i fedeli e i preti ad applicare la legge?

Prossimamente saranno messi a disposizione diversi mezzi ausiliari, tra questi anche uno schema pratico per facilitare la presa di coscienza, la segnalazione e la gestione di casi di abusi e un elenco di organismi ed enti che rientrano nell'obbligo di segnalazione all'Ordinario. Una volta allestito e approvato, il Codice diocesano di condotta, che è attualmente in consultazione, verrà divulgato all'interno della diocesi, affinché chiunque riveste un ruolo nella Chiesa sappia vigilare sulle situazioni e nel caso specifico procedere alla segnalazione o denuncia.

L'obbligo di denuncia secondo la Legge cantonale

La modifica dell'articolo 7 della Legge sulla Chiesa cattolica in Ticino introduce l'obbligo di denuncia entro 30 giorni da parte dell'Ordinario diocesano alle autorità di perseguimento penale di ogni reato o sospetto di reato perseguibile d'ufficio contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commessi da persone attive negli enti ecclesiastici. Ordinario, che, come ricorda l'articolo 5 §1, «esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici».

La nuova norma distingue tre categorie di persone protette: le persone minorenni, le persone maggiorenni incapaci di discernimento e le persone maggiorenni capaci di discernimento con rapporti di dipendenza. Per quest'ultima categoria è necessario il consenso delle persone coinvolte. Quest'ultima categoria, secondo la modifica di legge, riguarda persone che, a causa del loro stato di bisogno, di un rapporto di lavoro, di un rapporto di educazione o di altra situazione di dipendenza, sono state indotte o costrette a subire o compiere un atto sessuale ai sensi dell'articolo 193 del Codice penale svizzero. È però necessario l'espresso consenso della vittima medesima. Se la persona coinvolta non è d'accordo con la segnalazione, l'Ordinario diocesano è tenuto a tenere una traccia del caso e ad adottare le misure che s'impongono per prevenire la ripetizione di tali casi. L'obbligo di denuncia spetta all'Ordinario diocesano (vescovo o amministratore apostolico) della Diocesi di Lugano. La modifica legislativa estende l'obbligo di segnalazione all'Ordinario diocesano dei reati o dei sospetti di reato contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commessi in ambito ecclesiale dai membri di organismi della Diocesi, delle Parrocchie, di istituzioni o enti sottoposti alla responsabilità di vigilanza dell'Ordinario diocesano secondo l'articolo 5 della Legge sulla Chiesa cattolica. L'obbligo di segnalazione all'Ordinario diocesano lascia aperta la possibilità a chiunque di rivolgersi direttamente al Ministero pubblico in caso dei reati o sospetti di reato perseguibili d'ufficio contro l'integrità fisica, psichica o sessuale. Anche in questi casi è importante informare l'Ordinario diocesano della segnalazione al Ministero pubblico.

La normativa canonica

La Chiesa cattolica nella rinnovata normativa fa riferimento in particolare al Motu proprio di papa Francesco «Vos estis lux mundi» entrato in vigore nel 2023 nel quale si richiede il rispetto dei «diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti». La normativa vaticana aggiornata si trova nel sito www.vaticannews.va o in quello della Dottrina della fede www.doctrinafidei.va. Da parte della diocesi di Lugano seguiranno nei prossimi giorni indicazioni più dettagliate.